

federCassa

una rete per la qualità dell'abitare e della vita sociale

STATUTO

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA 17.12.2008

Articolo 9 – Assemblea Generale	2
Articolo 15 – Consiglio Direttivo	2
Articolo 17 – Giunta Esecutiva	4

... omissis ...

Articolo 9 – Assemblea Generale

L'Assemblea Generale è costituita dagli Amministratori rappresentanti dei soci ordinari.

Ciascun Socio ordinario è rappresentato in Assemblea, con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, dell'Azienda, della Società, dell'Amministratore Unico, o con determina dell'eventuale Commissario straordinario, da un massimo di due amministratori. Ciascun designato se impedito, può delegare alla partecipazione all'Assemblea altro rappresentante dello stesso Socio ordinario o altro Socio ordinario, della stessa regione, mediante delega scritta.

Ciascun rappresentante non può avere più di una delega. I rappresentanti dei Soci ordinari che non siano in regola col pagamento dei contributi non hanno diritto al voto e non possono essere eletti alle cariche federali.

Ciascun Socio corrispondente è rappresentato, in Assemblea, dal proprio rappresentante legale o suo delegato.

I rappresentanti dei soci corrispondenti partecipano all'Assemblea senza diritto di voto ma con facoltà di parola.

I voti spettanti a ciascun Socio ordinario sono determinati in rapporto all'entità del contributo associativo.

A tal fine i soci ordinari sono ripartiti in classi formate sulla base di parametri proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

I voti spettanti a ciascun Socio ordinario nel caso di due rappresentanti sono ripartiti tra i rispettivi rappresentanti all'Assemblea Generale. I voti spettanti a ciascun socio ordinario rimarranno invariati e potranno essere distribuiti tra i due Amministratori in base ad autonomi atti deliberativi.

All'Assemblea sono invitati a partecipare, senza diritto di voto gli ex Presidenti della Federazione. L'Assemblea individuerà ulteriori modalità per valorizzare la loro esperienza.

Le spese per la partecipazione all'Assemblea sono a carico degli associati Soci ordinari e Soci corrispondenti.

... omissis ...

Articolo 15 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è costituito da:

- 1) Presidente;
- 2) **cinquantuno** membri eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti dei Soci ordinari.

L'elezione avrà luogo sulla base di un apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Al fine di assicurare una equilibrata rappresentanza della base associativa alle elezioni il Consiglio Direttivo è composto da:

A) ventuno componenti in rappresentanza degli Associati di ogni singola regione e delle Province Autonome di Trento e Bolzano mediante votazione a scrutinio segreto tra i rappresentanti dei soci ordinari della regione convocati dal Coordinatore Regionale o in mancanza dal Presidente dell'Ente capoluogo di Regione prima della votazione generale per il Consiglio Direttivo.

Nel caso non si proceda alla votazione per una o più dei ventuno membri da parte della rappresentanza degli associati della regione ovvero non si raggiunga la maggioranza dei voti spettanti ai Soci ordinari della regione, il posto in Consiglio Direttivo viene lasciato libero fino a che gli Associati della regione non provvedano alla sua elezione nel corso di apposita seduta convocata dal Presidente della FEDERCASA.

B) dodici componenti in rappresentanza dei soci ordinari presenti nelle seguenti province: Torino, Milano, Genova, Trieste, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Cagliari e Palermo, tra gli amministratori dei soci ordinari delle province in questione, proposti dai rispettivi enti;

C) **diciotto** componenti in rappresentanza di tutti gli altri soci con espressione di voto limitata a 2/3 (due terzi) dei componenti da eleggere.

Nel caso di cessazione dalla carica di componente del Consiglio Direttivo per decadenza o dimissioni, alla sostituzione provvede il Consiglio Direttivo, rispettando le proporzioni di cui ai precedenti punti A), B) e C).

Ove la decadenza o le dimissioni riguardino un numero di componenti del Consiglio, superiore ad un terzo, il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea Generale; ove riguardi anche la carica di Presidente, alla convocazione dell'Assemblea provvede il Vicepresidente Vicario o il Direttore Generale della Federazione. In entrambi i casi la convocazione dell'Assemblea deve aver luogo entro novanta giorni dalla decadenza o dimissioni di cui sopra.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta non meno di ¼ (un quarto) dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato con lettera raccomandata, telegramma o telefax contenente l'ordine del giorno, spedita almeno sette giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza potrà essere convocata con un termine di preavviso di almeno cinque giorni.

I membri del Consiglio Direttivo che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni, senza giustificato motivo, decadono dalla carica ed il Consiglio provvederà alla loro sostituzione secondo le norme del presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario e sono valide quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

... omissis ...

Articolo 17 – Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente della Federazione e da un minimo di otto ad un massimo di dieci componenti tra i quali il o i Vicepresidenti.

Alla elezione dei componenti provvede il Consiglio Direttivo, nella prima seduta successiva all'Assemblea Generale, mediante votazione segreta con espressione di voto limitata alla metà dei componenti da eleggere. Il Consiglio Direttivo può, tuttavia, disporre che la votazione venga effettuata su lista unica.

La Giunta Esecutiva dura in carica per tutto il tempo in cui dura in carica il Consiglio Direttivo dal quale è stata eletta.

La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente, quando questi lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

La Giunta Esecutiva è convocata con lettera raccomandata, telegramma o telefax contenente l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza potrà essere convocata con un termine di preavviso di almeno due giorni. I membri della Giunta Esecutiva che per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni senza giustificato motivo, decadono dalla carica ed il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione secondo le norme del presente Statuto.

Le riunioni della Giunta Esecutiva sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente Vicario e sono valide quando siano presenti almeno quattro componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti e sono fatte constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

... omissis ...



Certificato di Conformità

Rilasciato a

FEDERCASA - FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA
VIA CAVOUR, 179/A
00184 ROMA - RM - ITALIA

BVQI certifica che il Sistema di Gestione di questa organizzazione è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma

ISO 9001:2000

in relazione al seguente scopo

Progettazione ed erogazione di corsi di formazione, seminari, convegni e viaggi studio.
Progettazione, promozione e cura di iniziative editoriali.
Erogazione di servizi di: assistenza settoriale agli associati, rappresentanza verso terzi, collegamento a banche dati telematiche, consultazione della biblioteca.

Settore/i EA di attività: 35 37 39

Data prima approvazione: 03/11/2000

Soggetto al mantenimento continuo e conforme del sistema di gestione dell'organizzazione, il presente certificato è valido dal: 03/11/2003

Per verificare la validità del presente certificato consultare il sito web: www.bvqi.com

Ulteriori chiarimenti riguardanti lo scopo di questo certificato e l'applicabilità dei requisiti ISO 9001:2000 possono essere acquisiti consultando il manuale qualità dell'organizzazione.

Data: 26/03/2004

Certificato N°: 146145

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA, PRD e PRS
e di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGQ, SGA e PRD
Signatory of EA MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, Product and Personnel
and of IAF MLA for the accreditation schemes QMS, EMS and Product

SINCERT

ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E SPEZIALE

SGQ N° 009 A
SGA N° 008 D
PRD N° 009 B